

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 926-B)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro della Sanità

(DEGAN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. Stampato n. 926)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 ottobre 1984*

*(V. Stampato Camera n. 2137)*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 ottobre 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza,  
il 26 ottobre 1984*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al comma 2, dopo la parola: « autorizzare », sono inserite le altre: « le unità sanitarie locali e »;*

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

« 2-bis. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che non trova copertura nelle assegnazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1984 o nelle altre entrate previste per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, gli enti medesimi provvedono mediante operazioni di mutuo, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in deroga alle disposizioni vigenti l'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno 1986.

2-ter. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al precedente comma; essa deve comunicare all'ente interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro 45 giorni dal ricevimento della domanda.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.**Identico.**Identico:**identico;**identico;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito secondo le modalità determinate ai sensi del precedente comma.

*2-quater.* L'onere di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno finanziario 1986, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante corrispondente riduzione di apposito stanziamento da iscrivere, per detto anno finanziario, nello stato di previsione del Ministero del tesoro e per gli esercizi successivi a carico del capitolo concernente la dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente. »;

*al comma 3, le parole: « 25 settembre » sono sostituite dalle altre: « 30 ottobre ».*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*identico.*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole: « anche dei redditi esenti » sono aggiunte le seguenti: « , esclusi i BOT, i CCT e gli altri titoli equipollenti emessi dallo Stato, ».*

*Decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 1° settembre 1984.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure in materia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

### Articolo 1.

1. Non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 28 e 29 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, qualora gli impegni per spese correnti di competenza dell'esercizio finanziario 1984 delle singole unità sanitarie locali non superino il limite di cui al successivo comma 2.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti che nel rispettivo territorio esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale ad apportare variazioni ai propri bilanci di previsione per l'anno 1984 entro il limite complessivo della spesa sanitaria di natura corrente impegnata nell'ambito regionale o provinciale per la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1983, aumentata del 10 per cento.

3. A tal fine, entro il 25 settembre 1984, gli enti di cui al precedente comma 2 devono comunicare alla propria regione o provincia autonoma, sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili, l'ammontare complessivo della spesa di parte corrente impegnata per la gestione di competenza relativa al 1983 mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile dei servizi amministrativi; copia della dichiarazione deve essere trasmessa ai Ministeri della sanità e del tesoro.

## Articolo 2.

1. Per la determinazione dei limiti massimi di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, da ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione si deduce la somma annua di lire 4.500.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

2. I limiti massimi di reddito previsti, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal precedente comma 1, sono elevati per i pensionati ultrasessantacinquenni da lire 4.500.000 a lire 6.500.000, nel caso di reddito personale, e da lire 4.000.000 a lire 6.000.000 ove venga in rilievo il nucleo familiare.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, individua con proprio decreto, entro novanta giorni, le forme morbose, di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la salute pubblica, con speciale riferimento alle patologie dell'età neonatale e pediatrica, in relazione alle quali i cittadini sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica specificamente correlata alle stesse forme morbose.

4. Fino alla data di approvazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi di medicinali prodotti industrialmente, previsto dall'articolo 12, comma 14, del decreto-legge sopra citato, è sospeso ogni aumento del prezzo dei singoli medicinali.

5. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono essere accompagnate da una copia, che l'interessato può trarre da quella in suo possesso, della dichiarazione dei redditi compilata dal richiedente l'esenzione, ovvero del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro o del modello 201 rilasciato dal soggetto erogatore del trattamento di pensione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale il Ministro della sanità può disporre l'accesso agli uffici delle unità sanitarie locali, ai dipendenti presidi e servizi nonchè alla relativa documentazione.

7. Alle minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, valutate per l'anno finanzia-

rio 1984 in lire 150 miliardi, si fa fronte, quanto a lire 60 miliardi, con le economie di spesa derivanti dall'applicazione del successivo articolo 3 e, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 5 e 6 hanno effetto dal 3 maggio 1984.

### Articolo 3.

1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, chiunque intenda fruire di deduzioni, di detrazioni o agevolazioni, di assegni o indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile ad imposta o di reddito imponibile, deve tener conto ai fini dei predetti ammontari anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a lire 2 milioni.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica alle pensioni, alle indennità e agli assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, nonchè alle pensioni sociali; non si applica altresì alle pensioni di guerra e alle relative indennità accessorie e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria e all'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 2, valutato per il 1984 in lire 6.000 milioni e in lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede, per l'anno 1984, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1985 e 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria IX (somme non attribuibili) del bilancio triennale 1984-1986.

4. Il godimento dei benefici di cui al precedente comma 1 è condizionato alla presentazione da parte del soggetto interessato di apposita dichiarazione attestante che l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, comprensivo dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, non è superiore a quanto previsto per la fruizione delle deduzioni, delle detrazioni o agevolazioni di cui al precedente comma 1. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre che alla corresponsione delle somme non pagate, alla restituzione di quanto percepito ed al pagamento delle prestazioni ricevute, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite o non pagate.